

CODICE ETICO

PREMESSA GENERALE

Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori della libera iniziativa e alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, il sistema confederale si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell'economia italiana e polacca ed alla crescita civile di entrambi i paesi.

In questo quadro, l'Associazione degli Imprenditori Italiani in Polonia "Confindustria Polonia", di seguito chiamata "Confindustria Polonia" oppure "Confindustria" ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema confederale il dovere di:

- preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.

Confindustria Polonia si impegna e, per suo tramite, si impegnano tutte le sue componenti:

- le singole filiali, seppur senza personalita' giuridica;
- gli imprenditori associati;
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni;
- i dipendenti e collaboratori;

ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.

Tutto il Sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, dovrà essere partecipante e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e dell'Italia, in Polonia e all'estero, presso l'opinione pubblica, presso il legislatore e la Pubblica amministrazione.

L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Il patronato è presente in Polonia dal 2019, ed ha intrapreso un rapporto di simbiosi e integrazione con la realtà imprenditoriale e sociale del paese, pertanto ritiene indispensabile promuovere

fattivamente un sistema di totale ed assoluto rispetto delle norme di legge ma anche dei principi di giustizia, onestà e correttezza, anche attraverso una censura dei comportamenti illegittimi e/o non corretti.

Il processo con cui tali obiettivi possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le Associazioni si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

Paragrafo 1 – Associati

1.1 - Doveri degli associati

Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria e sul Sistema confederale.

L'integrità degli associati va espressa in maniera decisa con un netto rifiuto di ogni forma di condizionamento, ricatto o manipolazione da parte di agenti estranei al libero mercato, nonché ogni collusione/rapporto con associazioni criminali, o di tipo mafioso, ovvero con soggetti che fanno ricorso a comportamenti violenti o minacciosi o ricattatori per sviluppare forme di controllo e vessazione delle imprese e dei loro collaboratori, anche al fine di alterare la libera concorrenza.

Essi pertanto si impegnano:

- I.** come imprenditori:
 - o ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
 - o a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
 - o ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
 - o a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con i partiti politici;
 - o a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;
- II.** come associati:
 - o a partecipare attivamente alla vita associativa;
 - o a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'Associazione, e comunque sempre esprimendo il massimo rispetto verso opinioni dissenzianti o differenti;

- o ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre diverse adesioni;
- o a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
- o ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione chiedendone il necessario ed adeguato supporto;
- o a promuovere con il proprio comportamento l'immagine di Confindustria e a tutelarla in ogni sede.

III. come dipendenti

Confindustria Polonia e tutte le Associazioni del sistema, in qualità di componente operativa e direttiva dell'agire associativo, riveste un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi e degli impegni del sistema e nella tutela dell'immagine, della reputazione e degli standard etici di Confindustria Polonia.

I dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, a prescindere dalla posizione, dalla natura del rapporto lavorativo o dall'inquadramento contrattuale, si impegnano a:

- o comportarsi nel pieno rispetto dei valori e dei principi fondativi di Confindustria e degli impegni con gli Stakeholder affermati nel Codice etico e dei valori associativi;
- o comportarsi nel pieno rispetto delle procedure organizzative interne adottate per contrastare i reati, di cui al paragrafo 1.3, punto III (analogicamente alle procedure organizzative conformi al ex D.Lgs. italiano n.231/2001);
- o tenere nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, delle forze politiche, nonché ogni altro operatore o ente nazionale ed internazionale comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza, perseguendo la tutela dell'immagine del sistema e astenendosi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse con Confindustria o volta all'ottenimento di vantaggi personali;
- o improntare i rapporti con i partner economici, i fornitori, i collaboratori nonché con gli altri dipendenti del sistema alla massima trasparenza, meritocrazia e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti;
- o dare opportuna informazione ai propri superiori e agli organismi di vigilanza in merito a qualsiasi situazione che possa essere in conflitto, anche potenziale, con le disposizioni statutarie e con il Codice etico e dei valori associativi.

1.2 – Inammissibilità degli associati

Il Consiglio Direttivo di Confindustria Polonia ha facoltà di decidere che sia inammissibile in Confindustria un'Impresa di cui un socio e/o amministratore:

- non rispetti la Carta dei Valori di Confindustria;
- sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui al paragrafo 1.3, punto III nello svolgimento delle proprie attività associative e/o imprenditoriali. La regola si applica anche qualora il socio e/o amministratore abbia scontato o patteggiato la pena comminatagli;
- si trovi nelle condizioni di cui al paragrafo 1.3 o di cui al paragrafo 1.5 del presente Codice Etico.

1.3 – Sospensione ed espulsione degli associati

- I.** È colpita da provvedimento di sospensione l'impresa nella quale un socio e/o un amministratore venga rinviato a giudizio dalla magistratura italiana o polacca per i reati elencati al punto III.
- II.** È colpita da provvedimenti di espulsione l'impresa nella quale un socio e/o un amministratore venga condannato in giudicato dalla magistratura italiana o polacca per i reati elencati al punto III.
- III.** Si applicano i punti I e II per i seguenti reati commessi o imputati ad un socio o ad un amministratore di una impresa associata nello svolgimento delle attività associative e/o imprenditoriali:
 - Associazione criminale semplice o di stampo mafioso (partecipazione, concorso esterno e favoreggiamento)
 - Concussione
 - Corruzione
 - Diffamazione
 - Estorsione
 - Omicidio
 - Reati contro l'ambiente
 - Reati societari
 - Riciclaggio di denaro
 - Traffico di influenza
 - Truffa
 - Usura

Per le definizioni dei reati si fa riferimento ai Codici Penali, Polacco e Italiano. Sono considerati competenti, per reati contestati sul territorio della Repubblica Italiana e della Polonia, le magistrature italiana e polacca.

- IV. Un'impresa, il cui socio e/o amministratore sia colpito (destinatario) da un mandato di cattura europeo o internazionale, è soggetta alla procedura di sospensione.
- V. Nel caso in cui un'impresa venga sospesa, si applicano tutti i punti dell'art. 7 dello Statuto di Confindustria Polonia.
- La sospensione è automatica e non viene soggetta alla sospensione dal momento in cui la Presidenza nazionale riceve comunicazione in qualsiasi modo e verifica l'attendibilità dell'informazione.
- Nel caso di assoluzione con formula piena del socio e/o amministratore dell'impresa sospesa, essa è reintegrata a tutti gli effetti dal momento in cui la Presidenza nazionale riceve comunicazione in qualsiasi modo, e verifica l'attendibilità dell'informazione.
- VI. Nel caso in cui un'impresa espulsa in base ai punti II e III viene applicato il comma d dell'art. 8 dello Statuto di Confindustria Polonia.
- L'espulsione è automatica e non viene soggetta alla sospensione dal momento in cui la Presidenza nazionale riceve comunicazione in qualsiasi modo e verifica l'attendibilità dell'informazione.
- VII. Nel caso in cui l'amministratore e/o socio dell'impresa soggetta a provvedimento di sospensione venga assolto con formula piena dalle magistrature italiana e polacca è automaticamente reintegrata. Il reintegro è automatico ed inappellabile dal momento in cui la Presidenza nazionale riceve comunicazione in qualsiasi modo e verifica l'attendibilità dell'informazione.
- VIII. Non appena la Presidenza verificherà l'attendibilità dell'informazione circa condizioni che comportino l'avviamento di procedure di sospensione, espulsione o reintegro, notificherà all'impresa il provvedimento di sospensione, espulsione o reintegro che avrà effetto immediato. Confindustria Polonia si riserva di dare pubblicità alla notifica nella maniera che ritiene più opportuna.
- IX. Le imprese reintegrate (per le quali cessano le condizioni ostative), di cui ai superiori punti, vengono tempestivamente ammesse o riammesse nella qualità di socio, senza diritto ad alcun risarcimento a nessun titolo, senza nessun onere a loro carico e, salvo loro espressa rinuncia, con rilievo pubblicitario sugli organi di stampa di Confindustria Polonia.
- X. Qualora un'impresa associata sanzionata con la sospensione e/o l'espulsione, espella e/o liquidi e concluda ogni rapporto con il socio o amministratore che genera la condizione ostativa, può chiedere il proprio reintegro alla Giunta Nazionale oppure al Consiglio Direttivo di Confindustria Polonia.
- La Giunta Nazionale di Confindustria Polonia è sovrana, secondo gli artt. 14, 15 e 16 dello Statuto, per quanto riguarda i seguenti casi:

- decisione sulla sospensione di chi, essendo vittima di un illecito cui sopra, non denuncia il fatto;
- decisione se sospendere o espellere chi è, rispettivamente, rinviato a giudizio o condannato per reati non connessi all'attività associativa o imprenditoriale;
- decisione sul reintegro di un associato che sia stato prescritto o assolto con formule di assoluzione differenti da quella piena;
- decisione sul reintegro di un'impresa che abbia espulso, liquidato o abbia concluso ogni rapporto con il socio e/o amministratore che generi la situazione ostativa.

1.4 - Sospensione ed espulsione per comportamenti scorretti fra gli associati

Qualora un associato sia portato in giudizio dalla Magistratura Italiana o Polacca per un illecito, anche civile, a danno di un altro associato nello svolgimento delle proprie attività associative o imprenditoriali, si applica la normativa prevista nel paragrafo 1.3 del presente Codice Etico.

1.5 – Sospensione per illecito civile

- I. È colpita da provvedimento di sospensione l'impresa a carico della quale sia stata emessa una sentenza definitiva dalla Magistratura Italiana o Polacca di condanna per illecito civile, di cui al punto II.

Il provvedimento si applica anche nel caso in cui un socio e/o un amministratore venga condannato con sentenza definitiva dalla magistratura italiana o polacca per gli illeciti di cui al punto II.

- II. Si applica il punto I a tutte le imprese che direttamente o tramite un socio e/o amministratore nello svolgimento della propria attività associativa o imprenditoriale vengono condannati con sentenza definitiva per i seguenti illeciti:
- Non rispetto del Diritto del Lavoro italiano e/o polacco;
 - Elusione o evasione fiscale;
 - Non rispetto delle normative a tutela del libero mercato;
 - Deliberato non rispetto di obbligazioni contratte nei confronti di un cliente e/o fornitore;
 - Concorrenza sleale.

Per le definizioni degli illeciti si fa riferimento al Codice civile italiano e polacco. Sono considerati competenti, per gli illeciti contestati sul territorio della Repubblica Italiana e della Polonia, le magistrature italiana e polacca.

La sospensione è automatica e non viene soggetta alla sospensione dal momento in cui la Presidenza nazionale riceve comunicazione in qualsiasi modo e verifica l'attendibilità dell'informazione. Nel caso in cui un'impresa venga sospesa, si applicano tutti i punti dell'art. 7 dello Statuto di Confindustria Polonia.

- III. Il reintegro è automatico ed inappellabile dal momento in cui l'associato sospeso o un suo socio e/o amministratore abbia adempiuto all'obbligo imposto dall'Autorità Giudiziaria Italiana o Polacca.
- IV. Non appena la Presidenza verificherà l'attendibilità dell'informazione circa le condizioni che comportino l'avviamento di procedure di sospensione o reintegro, notificherà all'impresa il provvedimento di sospensione o reintegro, che avrà effetto immediato. Confindustria Polonia si riserva di dare pubblicità alla notifica nella maniera che ritiene più opportuna.
- V. La Giunta Nazionale oppure il Consiglio Direttivo di Confindustria Polonia si riserva il diritto di decidere, qualora un associato direttamente o tramite un suo socio e/o amministratore sia portato in giudizio per un illecito civile, di sospenderlo anche in assenza di una sentenza definitiva, a tutela del buon nome e dell'immagine di Confindustria Polonia.
- VI. La Giunta Nazionale oppure il Consiglio Direttivo di Confindustria Polonia si riserva il diritto di non reintegrare un associato che direttamente o tramite un suo socio e/o amministratore sia stato condannato per un illecito civile di tale gravità da minare il buon nome e l'immagine di Confindustria Polonia, e da minare il rapporto fiduciario fra associati e tra l'associato e l'associazione.
La decisione di non reintegro non può avvenire più di 30 (trenta) giorni dopo l'emissione della sentenza definitiva.
Quando la Giunta Nazionale oppure il Consiglio Direttivo deliberi sul non reintegro dell'associato, questi è da considerarsi espulso.
- VII. La Giunta Nazionale di Confindustria Polonia, nei casi sopracitati, segue le procedure decisionali di cui gli artt. 14, 15 e 16 dello Statuto di Confindustria Polonia.

Paragrafo 2 - Vertici associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi. I

candidati si impegnano a fornire alle istituzioni competenti tutte le informazioni necessarie e richieste. I nominati si impegnano a:

- Assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Nessuna carica associativa è remunerata, ad eccezione del Direttore generale;
- Mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico;
- Seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno;
- Fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- Trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
- Mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- Coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- Rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.

Qualora l'impresa di appartenenza del nominato si trovi in una situazione di cui il paragrafo 1.3, nei punti I, II e III, o di cui il paragrafo 1.5 nei punti I e II, la nomina decade automaticamente al momento della notifica del procedimento di sospensione e/o espulsione.

Qualora un nominato abbia pubblicamente tenuto una condotta che mette in imbarazzo l'associazione o gli associati e che rischi di ledere il buon nome e l'immagine di Confindustria Polonia nonché di minare il rapporto fiduciario fra gli associati e fra l'associato e l'associazione, vi sono gli estremi per la convocazione della Giunta Nazionale che può intimargli le dimissioni.

La Giunta Nazionale di Confindustria Polonia, nel caso sopracitato, segue le procedure decisionali di cui gli artt. 14, 15 e 16 dello Statuto di Confindustria Polonia.

Paragrafo 3 - Rappresentanti esterni

I rappresentanti della Confindustria Polonia presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, i dirigenti, i dipendenti, secondo criteri di rappresentatività e competenza, su delibera degli Organi competenti.

I rappresentanti si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni sono tenute a fornire;
- alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
- a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazioni;
- ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

Qualora l'impresa di appartenenza del nominato si trovi in una situazione di cui il paragrafo 1.3, punti I, II e III, o di cui il paragrafo 1.5 nei punti I e II, la nomina decade automaticamente al momento della notifica del procedimento di sospensione e/o espulsione.

Qualora un nominato abbia pubblicamente tenuto una condotta che mette in imbarazzo l'associazione o gli associato e che rischi di ledere il buon nome e l'immagine di Confindustria Polonia nonché di minare il rapporto fiduciario fra gli associati e fra l'associato e l'associazione, vi sono gli estremi per la convocazione della Giunta Nazionale che può intimargli le dimissioni.

La Giunta Nazionale di Confindustria Polonia, nel caso sopracitato, segue le procedure decisionali di cui gli artt. 14, 15 e 16 dello Statuto di Confindustria Polonia.

Paragrafo 4 - Organi di tutela

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato ai Collegi dei Probiviri nazionali il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che:

- chiedano di aderire all'Associazione;
- siano candidati agli incarichi associativi; o vengano proposti per gli incarichi esterni.

Il Collegio dei Probiviri sarà eletto con voto segreto dall'Assemblea e non cooptato, in un momento diverso dalla elezione del Presidente se il Collegio dei Probiviri non è stato nominato, le sue funzioni vengono svolte da una Commissione di controllo come organo di controllo interno.

A livello centrale, tale organismo può essere adito in seconda istanza da tutti i soggetti interessati a livello locale o categoriale, o agire di proprio impulso.

Approvato dall'Assemblea Generale degli Associati il 3/03/2020.